Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 21 agosto 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(9633)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1976, n. **561.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Istituto ancelle del Signore », in Ascoli Piceno.

N. 561. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione denominata « Istituto ancelle del Signore », in Ascoli Piceno.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 52

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1976.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di tassi di premio, presentati dalla S.p.a. Intercontinentale assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Intercontinentale assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tre tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione di analoghe in vigore, nonchè di tassi di premio, pure in sostituzione di analoghi in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione di analoghe in vigore, nonchè di tassi di premio sottoindicati, pure in sostituzione di analoghi in vigore, presentati dalla S.p.a. Intercontinentale assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa M6, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale numero 4271 del 20 gennaio 1962);

tariffa C2, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (in sostituzione della analoga approvata con decreto ministeriale n. 4023 del 5 aprile 1961);

tariffa C1, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 4857 del 31 ottobre 1963);

tariffa C4-C5, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 5% dal 2° anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze (tariffe in sostituzione delle analoghe approvate con decreti ministeriali 23 gennaio e 18 luglio 1962).

Roma, addì 14 giugno 1976

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(9376)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1976.

Approvazione di condizioni particolari di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Assicurazioni generali con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni particolari di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla S.p.a. Assicurazioni generali, con sede legale in Roma:

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento facoltativo dei capitali assicurati da contratti con adeguamento automatico (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale n. 6674 del 16 settembre 1976);

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento triennale facoltativo dei capitali assicurati in forma adeguabile (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale n. 7605 del 21 marzo 1972);

condizioni particolari di polizza regolanti l'adeguamento volontario del capitale assicurato (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale n. 2807 del 20 settembre 1956);

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento biennale facoltativo del capitale assicurato (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale n. 4796 del 1° giugno 1963);

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati legato a variazioni del cambio medio del dollaro U.S.A. o del franco svizzero o della lira sterlina (in sostituzione di quanto approvato con lettera del 12 settembre 1959).

Roma, addì 28 giugno 1976

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(9570)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1976.

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

Vista in particolare la legge 5 agosto 1975, n. 410;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 19 luglio 1969 e modificato, da ultimo, con altro decreto 11 agosto 1975;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della predetta sezione in data 26 settembre 1975;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 4 giugno 1976;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 3, primo comma, dello statuto della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

« Art. 3, primo comma. — Il fondo di dotazione della sezione è di L. 1.700.000.000 di cui L. 1.550.000.000 apportati dallo Stato e L. 150.000.000 apportati dalla Banca nazionale del lavoro ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

(9414)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1976.

Designazione degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ad accordare i mutui previsti dall'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 374, recante provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra le piccole e medie imprese.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 374, recante provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra le piccole e medie imprese;

Visto, in particolare, l'art. 11 della predetta legge n. 374 il quale, al secondo comma, dispone che i finanziamenti previsti dall'art. 10 della legge stessa, sono accordati dagli istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 11 della legge 30 aprile 1976, n. 374, sono designati e quindi autorizzati ad accordare i finanziamenti di cui all'art. 10 della predetta legge n. 374, i seguenti Istituti:

1) I.M.I. - Istituto mobiliare italiano;
2) Mediobanca - Banca di credito finanziario;
3) Centrobanca - Banca centrale di credito popolare S.p.a.;
4) Efibanca - Ente finanziario interbancario S.p.a.;
5) Interbanca - Banca per i finanziamenti a medio e lungo termine S.p.a.;
6) Sezione speciale per il credito industriale della Banca nazionale del lavoro;
7) Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro;
8) Mediocredito piemontese;
9) Mediocredito Trentino-Alto Adige;
10) Mediocredito lombardo;
11) Mediocredito regionale delle Marche;
12) Mediocredito regionale umbro;
13) Mediocredito regionale del Lazio;
14) Mediocredito regionale della Toscana;
15) Mediocredito delle Venezie;
16) Mediocredito regionale Emilia-Romagna;
17) Mediocredito ligure;
18) Mediocredito Friuli-Venezia Giulia;
19) I.Sv.E.I.Mer.;
20) I.R.F.I.S.;
21) C.I.S.;
22) Sezione di credito industriale del Banco di Napoli;
23) I.C.I.P.U. - Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;
24) Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(9601)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1976.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantanella sud, in Pomezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 maggio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pantanella sud, con sede in Pomezia (Roma), con effetto dal 22 settembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 20 agosto 1974, 30 gennaio 1975, 31 gennaio 1975 e 17 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantanella sud, con sede in Pomezia (Roma), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(9372)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Milano-Linate.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Viste le leggi 31 ottobre 1967, n. 1085 e 14 agosto 1974, n. 377;

Visti i decreti ministeriali 20 novembre 1964 e 13 gennaio 1966, concernenti la determinazione delle caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione, relativamente all'aeroporto intercontinentale di Milano-Linate;

Considerato che, per modifiche apportate alle piste del predetto impianto aeroportuale, occorre provvedere alla sostituzione dei sopra indicati decreti ministeriali 20 novembre 1964 e 13 gennaio 1966;

Decreta:

Articolo unico

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate, relativamente all'aeroporto di Milano-Linate, come segue:

Pista principale:

direzione di atterraggio: 176°-356° (orientamento geografico);

lunghezza di atterraggio: ml 2440;

livello medio dell'aeroporto: **m 105** s.l.m.;

quota media dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio: tratto nord m 109,55 s.l.m.; tratto sud m 99,85 s.l.m.

Pista turistica:

direzione di atterraggio: 176°-356° (orientamento geografico);

lunghezza di atterraggio: ml 620;

livello medio dell'aeroporto: m 105 s.l.m;

quota media dei tratti di perimetro corrispondente alle direzioni di atterraggio: tratto nord m 108,50 s.l.m.; tratto sud m 104,80 s.l.m.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro: MARTINELLI

(9499)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1976.

Durata, tasso agevolato e importo massimo dei finanziamenti concedibili alle imprese artigiane del Friuli danneggiate dal terremoto del maggio 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, in legge 29 maggio 1976, n. 336, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976;

Visto, in particolare, l'art. 2-*bis* della legge sopra citata, il quale, in materia di operazioni di finanziamento agevolato a favore delle imprese artigiane danneggiate dal terremoto, dispone che con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, saranno stabiliti:

a) la durata delle operazioni di finanziamento, ivi comprese quelle di risconto compiute dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;

b) il tasso di interesse a carico delle imprese artigiane mutuatarie;

c) l'importo massimo del finanziamento concedibile ad una stessa impresa artigiana danneggiata;

Vista la lettera in data 14 luglio 1976, con la quale la regione predetta ha comunicato le proposte formulate dalla giunta regionale ai sensi del citato art. 2-*bis*;

Considerato che le cennate proposte possono essere assecondate, tenuto conto della particolare situazione di disagio in cui è venuta a trovarsi la categoria degli artigiani operanti nelle zone colpite dal terremoto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, in legge 29 maggio 1976, n. 336, alle operazioni contemplate dalla norma stessa si applicano le disposizioni seguenti:

la durata delle operazioni di finanziamento a favore delle imprese artigiane, ivi comprese quelle di risconto effettuate dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, è fissata in anni 15, incluso il periodo di preammortamento non superiore ad anni 3, a decorrere dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data stabilita per l'ultimazione dei lavori;

il tasso annuo di interesse a carico delle imprese artigiane mutuatarie è determinato nella misura del 3 per cento, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa;

l'importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ad una stessa impresa artigiana è fissato fino alla concorrenza del 75% delle spese ammesse, comprese le opere di ampliamento in misura non eccedente il 50% del valore delle strutture preesistenti al sisma, altre alla quota destinata alla formazione delle scorte di materie prime e di prodotti finiti.

In nessun caso l'importo massimo del finanziamento concedibile ad una stessa azienda artigiana, ivi compresa la quota destinata alla formazione delle scorte, potrà eccedere l'importo di 200 milioni di lire.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1976
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 43

(9602)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1976.

Nomina di un componente il consiglio generale e il comitato amministrativo dell'Unione nazionale incremento razze equine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 595 del 3 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 agosto 1971, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E.;

Visti i propri decreti in data 23 aprile 1976 e 13 maggio 1976, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 3 maggio 1976 e n. 131 del 19 maggio 1976, con i quali è stato provveduto, rispettivamente, alla nomina del presidente, dei vice presidenti, dei componenti del consiglio generale nonché dei componenti del comitato amministrativo dell'ente predetto, con riserva di provvedere con successivo decreto, alla nomina del rappresentante del Ministero del tesoro;

Vista la lettera n. 30348 del 20 luglio 1976, con la quale il Ministero del tesoro designa l'avv. Salvatore Peragine, quale proprio rappresentante nel consiglio generale dell'U.N.I.R.E.;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 dello statuto dell'ente sopracitato, il rappresentante del Ministero del tesoro nel consiglio generale partecipa anche al comitato amministrativo;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Salvatore Peragine è nominato componente il consiglio generale nonché il comitato amministrativo dell'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E., per il restante periodo del quadriennio in corso 1976-80.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1976

Il Ministro: MARCORA

(9576)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di sociologia del diritto presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di sociologia del diritto, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9582)

Vacanza delle cattedre di scienza delle finanze e diritto finanziario, diritto commerciale e di tecnica bancaria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano sono vacanti le seguenti cattedre:

1) scienza delle finanze e diritto finanziario;
2) diritto commerciale;
3) tecnica bancaria,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9583)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 157

Corso dei cambi del 18 agosto 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	836,95	836,95	836,70	836,95	836,90	836,90	836,85	836,95	836,95	836,95
Dollaro canadese	847,45	847,45	847,50	847,45	847,40	847,45	847,30	847,45	847,45	847,45
Franco svizzero	339,11	339,11	339,40	339,11	339,20	339,10	339,15	339,11	339,11	339,10
Corona danese	138,68	138,68	138,40	138,68	138,60	138,65	138,68	138,68	138,68	138,70
Corona norvegese	152,80	152,80	152,80	152,80	152,90	152,78	152,75	152,80	152,80	152,80
Corona svedese	191,04	191,04	191 —	191,04	190,95	191,05	190,92	191,04	191,04	191,05
Fiorino olandese	313,25	313,25	313,40	313,25	313,35	313,22	313,14	313,25	313,25	313,25
Franco belga	21,5750	21,5750	21,58	21,5750	21,60	21,58	21,575	21,5750	21,5750	21,60
Franco francese	168,04	168,04	168,30	168,04	168,20	168,05	168,10	168,04	168,04	168,05
Lira sterlina	1493,55	1493,55	1493,10	1493,55	1492,70	1493,50	1492,80	1493,55	1493,55	1493,55
Marco germanico	333,26	333,26	333,50	333,26	333,45	333,25	333,27	333,26	333,26	333,25
Scellino austriaco	46,8475	46,8475	46,90	46,8475	46,90	46,82	46,91	46,8475	46,8475	46,85
Escudo portoghese	26,91	26,91	26,95	26,91	26,90	26,90	26,90	26,91	26,91	26,90
Peseta spagnola	12,3120	12,3120	12,29	12,3120	12,30	12,30	12,31	12,3120	12,3120	12,30
Yen giapponese	2,91	2,91	2,92	2,91	2,90	2,91	2,9115	2,91	2,91	2,91

Media dei titoli del 18 agosto 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,10
Redimibile 3,50 % 1934	99,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,725
» 5 % (Ricostruzione)	94,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,575
» 5 % (Città di Trieste)	89,80
» 5 % (Beni esteri)	89,27
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,075
» 5,50 % » » 1968-83	76,85
» 5,50 % » » 1969-84	78,30
» 6 % » » 1970-85	79,85
» 6 % » » 1971-86	79,35
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87,025
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	84,80
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,60
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,20
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,425
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,10
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,05
» poliennali 7 % 1978	90,225
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,55
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,275
» » 9 % 1980	91 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 agosto 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	836,90
Dollaro canadese	847,375
Franco svizzero	339,13
Corona danese	138,68
Corona norvegese	152,775
Corona svedese	190,98
Fiorino olandese	313,195
Franco belga	21,575
Franco francese	168,07
Lira sterlina	1493,175
Marco germanico	333,265
Scellino austriaco	46,879
Escudo portoghese	26,905
Peseta spagnola	12,311
Yen giapponese	2,911

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana, di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 28 luglio 1972, con il quale l'avv. Bruno Russello venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana, di 2ª categoria, con sede in Montagnana (Padova);

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

L'avv. Bruno Russello è confermato presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana, di 2ª categoria, con sede in Montagnana (Padova), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1976

p. *Il Governatore*: ERCOLANI

(9339)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano di zona del comune di Copparo

Con deliberazione della giunta regionale 22 maggio 1976, n. 1639 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 2318/2179 nella seduta del 6 luglio 1976), è stata approvata la variante al piano per l'edilizia economica popolare del comune di Copparo (Ferrara) adottata con deliberazione consiliare 30 aprile 1975, n. 93.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9536)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Gardone Riviera

Con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 1976, n. 3650, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Gardone Riviera (Brescia) adottato con deliberazioni consiliari 4 aprile 1971, numero 43, 17 febbraio 1973, n. 34, 15 giugno 1973, n. 99 e 2 dicembre 1974, n. 132

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle deliberazioni consiliari 14 novembre 1971, n. 116 e 2 dicembre 1974, n. 132.

(9519)

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale 25 maggio 1975, n. 3767, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare 3 marzo 1975, n. 38920/457 PR75, relativa alla zona a nord di via delle Forze armate e ad ovest di via Cancano.

(9522)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Montorfano

Con deliberazione della giunta regionale 15 giugno 1976, n. 4192, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Montorfano (Como) adottata con deliberazione consiliare 17 dicembre 1974, n. 45, relativa alla zona contrassegnata nel piano di azzonamento con il n. 3 piccolo.

(9523)

Con deliberazione della giunta regionale 15 giugno 1976, n. 4191, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Montorfano (Como) adottata con deliberazione consiliare 17 dicembre 1974, n. 44, relativa alla zona compresa fra via Como e via Crotto di Urago.

(9524)

REGIONE LAZIO

Rettifica al provvedimento di approvazione del piano regolatore generale del comune di Monterotondo

Con deliberazione della giunta regionale 14 aprile 1976, n. 1141, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 12 maggio 1976, verb. 241/60, è stata rettificata la deliberazione 20 gennaio 1976, n. 66, concernente l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Monterotondo (Roma), inserendo alla terza riga del dispositivo, dopo le parole « testo di norme tecniche di attuazione », il periodo « in una planimetria in scala 1:200.000 » in sostituzione del periodo « in una planimetria in scala 1:10.000 ».

Copia di tale deliberazione sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(9342)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/2839/29-V del 19 maggio 1932, con il quale il cognome del sig. Košuta Carlo, nato a Trieste il 25 aprile 1876, venne ridotto nella forma italiana di « Cossutta », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Giustina Sirk ed ai figli Angelo, Edmondo, Zora e Vladimiro;

Vista la domanda di data 10 luglio 1976, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Cossutta Vladimiro, nato a Trieste il 2 marzo 1919 e qui residente - S. Croce 146, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Košuta »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Carlo, Cossutta Vladimiro, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Košuta ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Cossutta assunto dalla moglie del predetto, Košuta Francesca, nata a Trieste il 27 settembre 1925.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 31 luglio 1976

Il prefetto: MOLINARI

(9345)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova pratica del pubblico concorso, per soli esami, a quaranta posti di operaio qualificato in prova per le esigenze del compartimento di Genova.

La prova pratica del pubblico concorso, per soli esami, a quaranta posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1975, n. 2207, registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1975, registro n. 69 Trasporti, foglio n. 46, avrà luogo nei giorni 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 e 27 settembre 1976, alle ore 7,00, presso «Ancifap», via Giotto, 2, Genova-Sestri Ponente.

(9589)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 250 del 4 febbraio 1976, con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1973;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la nota del comune di Pedaso del 28 marzo 1976, n. 995, con la quale è stata comunicata la rinuncia del dottor Iginio Ciaralli dichiarato vincitore della condotta medica dello stesso comune;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le leggi regionali n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

A seguito di rinuncia del dott. Iginio Ciaralli, il dottor De Vecchis Eldo, nato a Spinetoli il 31 luglio 1932, residente a Castignano, via Borgo Garibaldi, 111/1, è dichiarato vincitore della condotta medica di cui alle premesse.

Ascoli Piceno, addì 31 maggio 1976

Il medico provinciale: VISCOMI

(9354)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 250 del 4 febbraio 1976, con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1973;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la nota del comune di Montappone del 20 aprile 1976, n. 738, con la quale è stata comunicata la rinuncia del dott. Rossi Raffaele dichiarato vincitore della condotta medica dello stesso comune;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le leggi regionali n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

A seguito di rinuncia del dott. Rossi Raffaele, il dottor Guglielmi Gino, nato a Montappone il 26 settembre 1922, residente a Montappone, via XX Settembre, è dichiarato vincitore della condotta medica di cui alle premesse.

Ascoli Piceno, addì 31 maggio 1976

Il medico provinciale: VISCOMI

(9353)

OSPEDALE CIVILE DI CASARANO

Concorso a due posti di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Casarano (Lecce).

(9616)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI SCIACCA

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sciacca (Agrigento).

(9619)

OSPEDALE CIVILE «S. ANTONIO ABATE» DI PONTREMOLI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pontremoli (Massa-Carrara).

(9618)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1976, n. **30**.

Approvazione del rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 91 *del* 16 *luglio* 1976)

(*Omissis*).

(9142)

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1976, n. **31**.

Esercizio venatorio nel territorio della regione Emilia-Romagna - Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1974, n. 33.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 93 *del* 20 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel territorio della regione Emilia-Romagna l'esercizio venatorio è consentito a tutti i titolari di licenza di caccia, rilasciata a norma del testo unico delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, a parità di diritti e di doveri, per soli fini sportivi.

Ai fini della tutela dell'agricoltura e della selvaggina, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, tutto il territorio della Regione è sottoposto a regime di caccia controllata con limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di capi.

La giunta regionale — a norma della presente legge e secondo la procedura dell'art. 25 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5 — approva il calendario annuale per l'esercizio venatorio e propone al consiglio regionale il regolamento per i territori di caccia autogestita, tenendo conto dello stato della selvaggina e dell'andamento delle colture agricole.

Le integrazioni del calendario venatorio regionale per situazioni di interesse locale vengono proposte alla giunta regionale dai comitati provinciali della caccia territorialmente competenti e, se approvate, pubblicate come parte integrante del calendario sopraddetto.

Le proposte sopraddette devono pervenire alla giunta regionale entro il 15 aprile di ogni anno.

Art. 2.

Fauna protetta

Gli uccelli e i mammiferi non compresi nell'elenco di cui all'articolo seguente, sono protetti a tutti gli effetti e ne è proibita in ogni tempo l'uccisione e la cattura.

Dalla protezione di cui al comma precedente sono esclusi i topi, le arvicole e le talpe.

E' altresì escluso dalla protezione il gatto domestico vagante ad una distanza superiore a centocinquanta metri da fabbricati abitati.

Per i cani vaganti vigono le norme dell'art. 73 della legge 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Selvaggina per la quale è ammesso l'esercizio venatorio

Le specie di selvaggina alle quali l'esercizio venatorio e consentito sono le seguenti:

Mammiferi:

cinghiale, coniglio selvatico, donnola, lepre, puzzola, volpe.

Uccelli:

le allodole, alzavola, le averle, beccaccia, beccaccino, becco frosone, canapiglia, cesena, chiurli, codone, colino, colombaccio, colombella, combattente (gambella), cornacchia grigia, coturnice, croccolone, fagiano, fischione, folaga (fulica atra), fringuello, frosone, frullino, gallinella d'acqua, gazzá, germano, ghiandaia, marzaiola, merlo (turdus merula), mestolone, le morette, moriglione, le pantane, i passeri, passera matugia, pavoncella, peppola, pernice rossa, pettegole, piovanelli, piro-piro, pispola, le pittime, i pivieri, porciglione, prispolone, quaglia, starna, storno (sturnus vulgaris), strillozzo, taccola, tordela (dopo il 1° ottobre), tordo bottaccio, tordo sassello, tortora (streptopelia turtur), totani, verdone, voltolino, gli zigoli.

Altre specie possono essere tolte ed aggiunte all'elenco sopra riportato con deliberazione del consiglio regionale sentiti il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, la consulta regionale per i problemi venatori ed i comitati provinciali di caccia.

Art. 4.

Popolamento eccessivo

Quando nel territorio comunque soggetto ad esercizio venatorio, il popolamento eccessivo di una o più specie di animali selvatici determina fenomeni di squilibrio biologico, oppure la fauna selvatica arreca gravi danni alle colture agricole, il comitato provinciale della caccia territorialmente competente, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, è tenuto a deliberare un piano di limitazione delle specie sopraddette, indicando il numero massimo degli esemplari da catturare od abbattere nel corso di un determinato periodo, anche in periodi di divieto dell'esercizio venatorio.

I piani di limitazione che interessano località comprese nei territori di caccia autogestita, o nelle riserve di caccia, vengono adottati su proposta o sentito il parere del comitato di gestione del territorio autogestito o del direttore della riserva.

Con il piano di limitazione vengono indicate le località dove si manifestano i fenomeni di squilibrio biologico con maggiore intensità, i mezzi, le persone e le forme organizzate di realizzazione.

E' vietato l'uso dei bocconi avvelenati e di tutti i mezzi non selettivi.

La selvaggina catturata o abbattuta deve venire destinata a norma dell'art. 12 della legge regionale n. 5/1974.

Art. 5.

Tutela dell'incremento della selvaggina e dell'equilibrio biologico nelle zone di ripopolamento, nelle oasi di protezione e nelle bandite.

Nel territorio delle zone di ripopolamento, delle oasi di protezione e delle bandite di caccia, gli interventi tecnici di cui al precedente art. 4 — esclusa la lepre, la starna, la pernice rossa e la coturnice — avvengono nel quadro del piano di limitazione provinciale deliberato dal comitato provinciale della caccia, a cura delle rispettive commissioni di gestione, previo parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

CALENDARIO REGIONALE PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA

Art. 6.

Stagione venatoria

La stagione venatoria è compresa nei termini di tempo previsti dalle vigenti leggi dello Stato.

L'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria indicata nell'art. 3 della presente legge, è consentito nell'ultima domenica di agosto e nella prima e seconda domenica di settembre da appostamento fisso o temporaneo.

L'esercizio venatorio a tutte le specie di selvaggina indicata nell'art. 3 della presente legge, è consentito dalla terza domenica di settembre, fino alla prima domenica di dicembre in non più di tre giornate su cinque per ogni settimana, scelte dal cacciatore, in forma vagante e con l'uso del cane.

La caccia alla lepre, alla starna, alla pernice rossa, al fagiano, al colino, alla coturnice e al coniglio selvatico, cessa la prima domenica di dicembre.

Dal giorno successivo alla prima domenica di dicembre, sino al 31 marzo, l'esercizio venatorio è consentito in tre giornate su cinque per ogni settimana, scelte dal cacciatore, da appostamento fisso o temporaneo.

Sono escluse dall'esercizio venatorio le giornate di martedì e venerdì di ogni settimana, a meno che non siano giornate festive a carattere nazionale.

La giunta regionale, su proposta o sentiti i comitati provinciali della caccia ed il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può ritardare l'apertura della caccia a tutte oppure ad alcune specie di selvaggina stanziale, allo scopo di consentirne il pieno sviluppo fisico, oppure per altri motivi di ordine tecnico.

I comitati provinciali della caccia, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono inoltre proporre alla giunta regionale l'anticipazione della chiusura della caccia alla selvaggina stanziale e migratoria in tutta la Regione.

L'esercizio venatorio, fino alla terza domenica di settembre, non è consentito nella fascia litoranea del mare Adriatico che viene delimitata nel provvedimento con il quale si stabilisce il calendario regionale, su proposta dei comitati provinciali della caccia di Ferrara, Ravenna e Forlì.

La caccia al cinghiale è consentita dalla prima domenica di ottobre alla prima domenica di dicembre.

Dal 1° gennaio l'esercizio venatorio è limitato alle seguenti specie e nei seguenti periodi:

germano e folaga, fino all'ultimo giorno di febbraio;

colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri indicati all'art. 3, fino al 31 marzo.

Dal giorno successivo alla prima domenica di dicembre, su proposta dei comitati provinciali della caccia competenti per territorio, la giunta regionale può consentire l'esercizio venatorio. in forma vagante, nelle paludi, nelle valli sommerse e stagni sia artificiali che naturali, nelle risaie, nei corsi d'acqua e bacini idrici entro i venticinque metri dalla battigia, limitatamente alle località espressamente indicate dal calendario venatorio, ad una o più delle specie sopra elencate.

Art 7.
Giornata venatoria

L'esercizio venatorio ha inizio un'ora prima della levata del sole e termina un'ora dopo il tramonto.

La giunta, con il calendario venatorio, può ridurre la durata della giornata venatoria in tutto o in parte del territorio regionale ed a tutte oppure ad una o più delle specie di selvaggina ammessa all'esercizio venatorio.

Le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi anche un'ora prima degli orari sopraddetti ed il ritiro può avvenire sino ad un'ora dopo.

Art 8.
Carniere massimo

Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere complessivamente più di due capi di selvaggina delle seguenti specie:

lepre, starna, fagiano, pernice rossa, coturnice, colino della Virginia, coniglio selvatico.

Per la lepre, il limite massimo giornaliero è di un capo.

E' ammessa l'uccisione di un cinghiale per stagione venatoria.

Ogni cacciatore, inoltre, non può abbattere, per ogni giornata, più di dieci palmipedi e quindici capi delle altre specie di volatili migratori ed erratici, di cui dieci folaghe, indicate all'art. 3 della presente legge. Per lo storno e i passeri, compresa la passera matugia, non vigono limitazioni di carniere. Per gli alaudidi (allodolo, calandra, calandrella, cappellaccia, pispola, pispolone, tottavilla) e per la cesena il limite massimo è fissato in quaranta capi complessivi.

La giunta regionale, su proposta di uno o più comitati provinciali della caccia, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può disporre modifiche alle prescrizioni sopraddette, indicando i limiti consentiti.

Le decisioni assunte dalla giunta regionale devono essere rese pubbliche a norma della presente legge.

Art 9.
Limitazioni all'esercizio venatorio nelle riserve di caccia

Le limitazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 nonchè quelle relative al numero dei capi di selvaggina migratoria da abbattere di cui all'art. 8 della presente legge, sono estese a tutte le riserve di caccia istituite nella regione Emilia-Romagna

Art. 10.
Addestramento dei cani

L'addestramento dei cani ha inizio il giorno quindici agosto e termina il sabato precedente la seconda domenica di settembre, a partire dalle ore nove e sino ad un'ora prima del tramonto.

L'addestramento dei cani è vietato nell'ultima domenica di agosto e nella prima domenica di settembre, giornate in cui è consentito l'esercizio venatorio.

Negli altri periodi l'addestramento e le prove dei cani sono consentite solamente secondo le norme e nelle località indicate dagli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale n. 5/1974.

E' vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di silenzio venatorio.

L'addestramento ha luogo nelle località indicate dai comitati provinciali della caccia, tenuto conto della esigenza di tutela di particolari coltivazioni agricole.

Art. 11.
Pubblicazione del calendario venatorio

I comitati provinciali della caccia — nei quindici giorni seguenti la data in cui la deliberazione della giunta regionale diviene esecutiva — diffondono il calendario venatorio mediante manifesto.

Analoga procedura viene adottata per la diffusione del regolamento per l'esercizio venatorio nei terreni di caccia autogestita.

Il dipartimento regionale competente rende noti, nelle forme più idonee, i calendari venatori adottati dalle altre regioni.

Art. 12.
Gestione tecnica della caccia controllata

Per la gestione tecnica della caccia controllata in terreno libero, i comitati provinciali della caccia si avvalgono della collaborazione delle associazioni dei cacciatori di ogni provincia.

Art. 13.
Zone di rifugio in territorio di caccia controllata

Con deliberazione del comitato provinciale della caccia territorialmente competente, possono essere costituite zone di rifugio, per la durata della stagione venatoria, a tutela di situazioni aventi particolare interesse faunistico, quando siano in corso le procedure previste per l'istituzione di ambiti di produzione e protezione a norma della legge regionale n. 5/1974.

Art. 14.
Tesserino per l'esercizio venatorio in Emilia-Romagna

I titolari di licenza che esercitano lo sport venatorio in tutto il territorio dell'Emilia-Romagna devono essere in possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla Regione tramite i comitati provinciali della caccia.

Tale tesserino consente l'esercizio venatorio nel territorio libero e deve essere esibito dietro semplice richiesta degli agenti preposti alla vigilanza.

Nei territori di caccia autogestita l'esercizio venatorio è consentito secondo le norme indicate nel regolamento regionale di cui all'art. 25 della legge n. 5/1974.

Nelle riserve di caccia, oltre al tesserino di cui al primo comma, il cacciatore deve essere in possesso dell'autorizzazione giornaliera che viene rilasciata dal direttore concessionario.

I cacciatori residenti in Emilia-Romagna possono richiedere il tesserino di autorizzazione al comitato provinciale della caccia della provincia di residenza, anche prenotando il ritiro tramite le associazioni venatorie.

I cacciatori non residenti in Emilia-Romagna, salvo il caso previsto dal successivo comma nono del presente articolo, possono richiedere il tesserino al comitato-caccia della provincia dove intendono esercitare la caccia, direttamente oppure tramite il comitato della caccia della provincia di residenza.

Il tesserino rilasciato ai cacciatori non residenti avrà validità:

a partire dalla data di apertura generale dell'esercizio venatorio nella regione di residenza;

per un numero massimo di giornate settimanali pari a quello consentito nella regione di provenienza, ma non superiore a quelle ammesse per i cacciatori dell'Emilia-Romagna;

per una o per tutte le province, a richiesta.

I cacciatori non residenti in Emilia-Romagna potranno ottenere il rilascio del tesserino sopraddetto soltanto se in possesso di quello valido nella provincia o nella regione di residenza, quando vi sia richiesto.

In caso di accordo stabilito con altre regioni, da indicarsi nel calendario venatorio, la validità del tesserino sopraddetto viene estesa al territorio delle regioni partecipanti all'accordo medesimo e secondo le modalità indicate dalla giunta regionale.

Il numero del tesserino rilasciato al cacciatore deve risultare, a cura di chi è autorizzato al rilascio, nella licenza di caccia o su apposito allegato.

Il tesserino rilasciato dalla regione o dalla provincia di residenza — quando richiesto — dovrà sempre essere presentato unitamente a quello della regione Emilia-Romagna.

Le giornate di caccia comunque effettuate in altra regione sono considerate come compiute nel territorio dell'Emilia-Romagna.

Le sanzioni amministrative comminate al cacciatore in altre regioni sono ritenute efficaci, per gli effetti che ad esse conseguono, anche nella regione Emilia-Romagna.

Il rilascio del tesserino ai cacciatori è subordinato altresì al versamento sull'apposito conto corrente, istituito dalla regione Emilia-Romagna, di una quota a titolo di partecipazione alle spese di ripopolamento o di rimborso delle spese di stampa e distribuzione, annualmente determinato dalla giunta regionale.

Detto importo sara di entità diversa, a seconda che il tesserino venga richiesto per una o per tutte le province della Regione.

L'importo derivante dal rilascio dei tesserini richiesti per l'esercizio venatorio in una sola provincia, viene versato dalla giunta alle province territorialmente interessate.

L'introito dei tesserini rilasciati per l'esercizio venatorio nell'intera Regione viene destinato dalla giunta regionale ad integrare il programma regionale di ripopolamento approvato a norma della legge n. 5/1974 ed a miglioramenti colturali destinati alla alimentazione della selvaggina nelle bandite e nelle oasi.

Art. 15.

Caratteristiche del tesserino

Il tesserino dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) le giornate di caccia;

b) il numero dei capi che possono essere abbattuti per giornata;

c) l'eventuale deposito della selvaggina abbattuta;

d) l'indicazione dell'eventuale possesso di tesserini validi in altre regioni e l'eventuale validità interregionale.

Il tesserino dovrà inoltre consentire al cacciatore di segnare, prima dell'inizio dell'esercizio venatorio, la giornata di caccia prescelta. Dovrà inoltre consentire di segnare ogni capo di selvaggina (esclusi gli storni, i passeri, gli alaudidi, la passera matugia e la cesena) appena abbattuto, mediante perforazione evidente.

Il tesserino dovrà essere ugualmente perforato quando il cacciatore effettua il deposito dei capi di selvaggina morta.

In caso di deterioramento involontario o smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi al comitato provinciale della caccia che lo ha rilasciato.

TUTELA DELLA SELVAGGINA

Art. 16.

Divieto di raccogliere uova e detenere selvaggina

E' fatto divieto, a chiunque, di prelevare nidi e detenere uova, nuovi nati e selvaggina in genere in tutto il territorio della Regione, comunque aperto alla caccia, comprese le riserve di caccia, senza il permesso scritto del comitato provinciale della caccia competente per territorio.

Chi raccoglie uova e giovani selvatici per motivi di immediata necessità al fine di salvaguardarli da sicura distruzione o morte, ne deve dare comunicazione entro ventiquattro ore ad una guardia venatoria o all'organismo competente alla gestione del territorio o al comitato provinciale della caccia, che provvedono agli opportuni interventi.

Il presidente del comitato della caccia, per le esigenze del ripopolamento, può autorizzare deroghe al divieto sopraddetto limitatamente alla selvaggina stanziale, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

La detenzione di uccelli da richiamo per uso venatorio è autorizzata quando il cacciatore ha provveduto alla denuncia degli stessi al comitato provinciale della caccia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 17.

Per la salvaguardia dei nidi

Per la salvaguardia dell'integrità dei nidi e per promuovere il completamento del ciclo naturale di riproduzione degli uccelli, la regione Emilia-Romagna stanzia, a partire dal bilancio 1975, L. 25.000.000, che verranno assegnati, tramite le amministrazioni provinciali, ai conduttori e lavoratori agricoli che provvedano alla salvaguardia dei nidi nei territori di loro proprietà o in uso, secondo le modalità che verranno indicate con deliberazione della giunta regionale sentita la consulta regionale sui problemi venatori e con il concorso della competente commissione del consiglio regionale.

Art. 18.

Ripopolamento di selvaggina stanziale

Le immissioni di selvaggina in tutti gli ambiti territoriali di protezione e produzione, nel territorio libero, nelle riserve di caccia e nei territori di caccia autogestita, devono essere autorizzate dal comitato provinciale della caccia e contenute nei limiti approvati con la carta faunistica regionale di cui alla legge regionale n. 5/1974. Devono, inoltre, essere effettuate nei periodi e con modalità idonei ad evitare danni alle colture agricole.

Art. 19.

Controllo sanitario della selvaggina da ripopolamento

La selvaggina proveniente da allevamenti, quando non sia accompagnata da certificato sanitario, prima di essere liberata, deve essere soggetta a preventivo controllo dei competenti servizi veterinari al fine di impedire la diffusione di malattie infettive.

La selvaggina rinvenuta in campagna morta od in stato fisico anormale, deve essere consegnata all'autorità sanitaria per il controllo. Copia dei referti deve essere trasmessa al comitato provinciale della caccia territorialmente competente.

In caso di epizoozia, il comitato provinciale della caccia, sentiti gli organismi venatori territorialmente competenti nonchè il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, d'intesa con il veterinario provinciale delibera gli interventi tecnici da adottarsi a salvaguardia del patrimonio faunistico.

Delle decisioni assunte viene data comunicazione alla consulta regionale sui problemi venatori.

Art. 20.

Divieto di cattura e d'uso di volatili per il tiro a volo

Nella regione Emilia-Romagna è vietata la cattura e l'uso di tutte le specie di avifauna per il tiro a volo, escluso il piccione di allevamento.

Art. 21.

Limitazioni e divieti dell'esercizio venatorio

E' sempre vietato l'uso di mezzi indicati all'art. 14, terzo comma, del testo unico della legge sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, in quanto non in contrasto con la presente legge.

Sono tenute valide nel territorio regionale comunque aperto alla caccia le limitazioni previste dagli articoli 28, 32, 33, 35, 37 del sopracitato testo unico delle leggi sulla caccia.

Art. 22.

Divieti di esercizio venatorio per la salvaguardia della selvaggina in condizioni di difficoltà ambientali

In tutto il territorio dell'Emilia-Romagna è vietato:

1) ogni forma di caccia e uccellagione, anche da appostamenti fissi o temporanei preventivamente autorizzati, quando il terreno è tutto o nella maggior parte coperto di neve, ad eccezione della caccia ai palmipedi e trampolieri (escluso la beccaccia), lungo il litorale adriatico, nelle paludi, nelle valli sommerse e stagni, sia naturali che artificiali, nelle risaie, lungo i corsi d'acqua e bacini idrici consentiti;

2) ogni forma di caccia e di uccellagione ai palmipedi e trampolieri, anche da appostamenti fissi o temporanei precedentemente autorizzati, quando lo specchio d'acqua naturale o artificiale, i corsi d'acqua, le paludi e le valli sono totalmente o nella maggior parte coperti di ghiaccio;

3) ogni forma di caccia e di uccellagione nei terreni effettivamente sommersi dalle acque in conseguenza di fatti alluvionali, nonchè per una fascia di mille metri intorno, limitatamente al tempo dell'alluvione e proporzionalmente allo stato effettivo delle acque;

4) ogni forma di caccia e di uccellagione per una fascia di mille metri intorno ai boschi ed ai terreni che vengono colpiti da incendi.

Art. 23.

Divieto di caccia nei terreni in attualità di coltivazioni o di allevamento

E' vietata a chiunque la caccia nel caso in cui l'esercizio venatorio arreca danno effettivo alle colture.

Sono da ritenere coltivazioni suscettibili di danneggiamento: le coltivazioni floreali e orticole anche a pieno campo, le colture erbacee da semente o da frutto fino al raccolto; i prati artificiali e naturali e le foraggere mature per lo sfalcio, dalla ripresa della vegetazione alla seconda domenica di settembre.

E' sempre vietato danneggiare, anche con lo sparo, le piante da frutto, i vivai e i terreni rimboschiti appositamente tabellati dal servizio forestale o dagli enti locali.

L'esercizio venatorio in detti terreni, durante il periodo in cui gli stessi sono in attualità di coltivazione e quando arreca danno effettivo alle colture, è punito a norma degli articoli 30 e 79 del testo unico delle leggi sulla caccia e dell'art. 28 della presente legge regionale.

E' fatto divieto di sparo a meno di metri 150 dal bestiame a pascolo e nei recinti entro i quali il bestiame è tenuto.

Art. 24.

Divieto di caccia nei terreni già compresi in fondi chiusi

Qualora, durante la stagione venatoria, vengano a cessare le condizioni previste dall'art. 24 della legge regionale n. 5/1974 per l'istituzione dei fondi chiusi, in detti terreni permane il divieto di esercizio venatorio. Il comprensorio deve venire tempestivamente tabellato, a norma dell'art. 13 della presente legge, dal comitato provinciale della caccia.

Art. 25.

Divieto d'uso della carabina, della spingarda e del fucile a canna rigata e delle armi corte

Su tutto il territorio della Regione è vietato l'uso a scopo venatorio della carabina calibro 22, delle carabine ad aria compressa e delle armi corte.

L'uso della carabina Flobert può essere autorizzata dal comitato provinciale della caccia in appostamento fisso e temporaneo.

E' altresì vietato l'uso della spingarda, di ogni altra arma di calibro superiore al 12 ed inferiore al 36, nonchè delle armi a canna rigata.

L'uso della carabina a munizione spezzata, della carabina calibro 22 e delle armi a canna rigata è consentito al personale delle amministrazioni provinciali addetto alla vigilanza venatoria, agli organizzatori dei territori di caccia autogestita di cui all'art. 31 della legge 21 gennaio 1974, n. 5, oppure ai cacciatori che ne siano espressamente autorizzati dal comitato provinciale della caccia, in quanto incaricati di un servizio di pubblico interesse.

La giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia e la competente commissione consiliare, può vietare l'uso per scopo venatorio di armi e munizioni non indicate ai commi primo e secondo.

ESERCIZIO VENATORIO DA APPOSTAMENTO

Art 26.

Appostamenti di caccia fissi e temporanei

Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura od altra materia solida (metallo, legno, materie plastiche o plastificate, faesite, o materiali simili) comunque approntati per essere usati, a più riprese, durante la stagione venatoria.

Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tine, imbarcazioni, zattere ancorate e simili, usati in corsi e specchi d'acqua naturali od artificiali, nonchè ai margini degli stessi.

Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.

Quando l'appostamento temporaneo comporta modificazioni del terreno e preparazione di sito, il cacciatore deve richiedere l'autorizzazione al proprietario o al conduttore del terreno, che può richiedere la rimozione dell'apprestamento al termine della giornata venatoria.

In ogni appostamento fisso non possono esercitare la caccia contemporaneamente più di quattro cacciatori.

Ogni appostamento fisso può essere costituito da un capanno principale e da non più di due altri capanni compresi nel raggio di metri 100 dal capanno principale.

E' vietata l'apposizione di « tabelle » per la delimitazione della « zona di rispetto ».

Per motivi di sicurezza l'apposizione di cartelli per la segnalazione dei capanni è obbligatoria.

I cartelli dovranno recare la dicitura « appostamento fisso di caccia » di dimensioni non inferiori a cm. 30 × 25.

L'esercizio venatorio non è ammesso a meno di metri 150 da ogni capanno di caccia, sia esso fisso o temporaneo, quando lo stesso sia in corso di effettivo esercizio.

La distanza minima fra i capanni principali degli appostamenti viene fissata dal comitato provinciale della caccia territorialmente competente.

Il comitato provinciale della caccia stabilisce quando necessario, al fine di salvaguardare la selvaggina negli ambienti di produzione e protezione, le distanze che devono intercorrere dagli appostamenti fissi fra il capanno principale ed il confine degli ambiti sopraddetti.

Art 27.

Autorizzazione degli appostamenti fissi

Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso scritto del proprietario del terreno ed all'autorizzazione annuale del comitato provinciale della caccia territorialmente competente.

Il comitato provinciale della caccia territorialmente competente a rilasciare le autorizzazioni sopraddette, determina, con propria deliberazione, le limitazioni tecnicamente opportune ad impedire che l'eccessiva diffusione degli appostamenti fissi in determinate località serva ad escludere altri cacciatori dall'esercizio venatorio.

L'autorizzazione di appostamento fisso è personale, ha la durata di una stagione e conferisce al titolare, limitatamente al periodo della sua presenza, l'uso della località dove l'appostamento è situato.

Il titolare può richiedere che, nell'autorizzazione di cui al precedente comma, venga indicato il nominativo di un proprio sostituto che lo rappresenta quando assente.

Il titolare può invitare negli appostamenti predisposti altri tre cacciatori.

Il titolare di una autorizzazione, durante la stessa stagione venatoria, non può richiederne altre nell'ambito regionale.

Le domande di autorizzazione devono essere presentate entro il 30 aprile e il comitato provinciale della caccia deve dare comunicazione scritta della decisione assunta entro il 30 giugno successivo.

L'appostamento fisso non è consentito sui valichi indicati dal comitato provinciale della caccia.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 28.

Ritiro del tesserino di caccia controllata

Per le infrazioni sottoelencate, oltre alle sanzioni previste dal testo unico delle leggi sulla caccia, vengono comminate a norma del successivo art. 29, le seguenti sanzioni amministrative:

A) Ritiro, oppure ritardata concessione, del tesserino della caccia controllata per un periodo sino a due mesi da computarsi in stagione venatoria nei casi sottoindicati:

1) danneggiamento alla selvaggina provocato da cane in addestramento durante il periodo consentito;

2) danneggiamento alla selvaggina provocato da cane vagante in periodo di caccia aperta.

B) Ritiro, oppure ritardata concessione, del tesserino della caccia controllata da due mesi a sei mesi, da computarsi in stagione venatoria, nei casi sottoindicati:

1) azioni di disturbo dirette a determinare la fuoriuscita di selvaggina da oasi di protezione, da zone di ripopolamento, da bandite di caccia, da zone di rifugio istituite a norma dell'art. 13 della presente legge nonchè dalle riserve di caccia;

2) caccia, anche da appostamento, su terreni totalmente o per la maggior parte coperti di neve e su specchi d'acqua totalmente o per la maggior parte coperti di ghiaccio, nonchè su terreni sommersi dalle acque per fatti alluvionali oppure intorno a boschi o terreni colpiti da incendi e nelle relative fasce di rispetto previste dalla presente legge;

3) danneggiamento, in esercizio di caccia, alle colture agricole, con particolare riferimento alle colture specializzate;

4) addestramento del cane in località, in periodi e giornate non consentite;

5) trasporto di armi cariche a bordo di veicoli;

6) mancata perforazione sul tesserino dei capi di selvaggina abbattuta o depositata;

7) danneggiamento alla selvaggina provocato da cane vagante in periodo di divieto;

8) esercizio di caccia nell'area di rispetto degli immobili adibiti ad abitazioni o luoghi di lavoro, nonchè di vie di comunicazione ferroviarie o strade carrozzabili;

9) esercizio venatorio con pasture artificiali, oppure su coltivazioni predisposte;

10) esercizio venatorio in appostamento fisso senza autorizzazione:

11) porto di armi cariche in località dove non è consentito l'esercizio venatorio;

12) mancato ripristino dell'ambiente modificato per l'esercizio di un appostamento temporaneo.

C) Ritiro, oppure ritardata concessione, del tesserino da quattro a dodici mesi di caccia controllata, da computarsi in stagione venatoria nei casi sottoindicati:

1) violazione ai periodi ed ai giorni di caccia contenuti nel calendario venatorio;

2) uccisione di selvaggina oltre il numero di capi stabiliti;

3) porto e trasporto di armi fuori busta e non smontate in ambiti di protezione e produzione;

4) uso di richiami acustici a funzionamento meccanico o elettromagnetico con o senza amplificatore del suono;

5) esercizio venatorio abusivo, in riserva di caccia;

6) mancata perforazione nel tesserino della giornata venatoria;

7) uccisione di selvaggina per la quale non vige l'autorizzazione di esercizio venatorio in Emilia-Romagna;

8) attitudine di caccia a rastrello effettuata in numero superiore a quattro, compresi gli accompagnatori, in terreno libero o nei territori di caccia autogestita;

9) manomissione, falsificazione ed alterazione del tesserino.

D) Ritiro, o ritardata concessione, del tesserino da sei a diciotto mesi di caccia controllata da computarsi in stagione venatoria, nei casi sottoindicati:

1) uso di armi, mezzi e reti vietate;

2) esercizio venatorio comunque effettuato negli ambiti di produzione e protezione di cui all'art. 2 della legge regionale n. 5/1974, nei parchi e luoghi a destinazione pubblica indicati negli articoli 28 e 31 del testo unico delle leggi sulla caccia nonchè nelle zone di rifugio istituite a norma dell'art. 13 della presente legge e dell'art. 30 della legge regionale n. 5/1974;

3) esercizio venatorio oltre l'orario prescritto o in ore notturne con o senza fonti luminose;

4) porto di armi cariche all'interno di pubblici esercizi o entro gli abitati;

5) rifiuto di esibire il tesserino della caccia controllata e di dimostrare la regolarità della propria posizione anche a norma dell'art. 11 della legge regionale n. 5/1974;

6) esercizio venatorio senza che il cacciatore abbia ottenuto il rilascio del prescritto tesserino di caccia controllata;

7) detenzione abusiva del tesserino di caccia controllata;

8) esercizio venatorio in stagione di caccia chiusa.

E) In caso di recidiva infraquinquennale vengono comminate le sanzioni del grado immediatamente successivo e per la infrazione di categoria *D*) la sanzione viene raddoppiata.

Gli agenti possono procedere al ritiro del tesserino per la caccia controllata quando ciò è necessario per la dimostrazione dell'infrazione commessa.

Art. 29.

Procedura per l'applicazione delle sanzioni

I provvedimenti di cui al precedente articolo sono adottati dal presidente del comitato provinciale della caccia, previo contraddittorio tra l'interessato e almeno due componenti del comitato, espressamente delegati ed assistiti dal segretario del comitato stesso.

Il provvedimento viene notificato all'interessato e, nel caso che l'infrazione rilevata sia stata commessa da cacciatore non residente nel territorio della provincia, viene trasmesso al comitato della caccia della provincia di residenza, nonchè trascritto nell'apposito schedario.

Dell'avvenuto ritiro del tesserino e del conseguente divieto di esercizio venatorio nell'Emilia-Romagna, deve essere fatta annotazione sulla licenza di caccia e su un apposito allegato.

Nel caso che il cacciatore non provveda a riconsegnare il tesserino della caccia controllata nei termini indicati dal provvedimento di cui al precedente secondo comma, il presidente può comminare il raddoppio della sanzione.

Art. 30.

Procedimenti amministrativi

A chiunque incorre in infrazioni riferite all'esercizio venatorio in regime di caccia controllata secondo le prescrizioni dell'art. 6 e seguenti della presente legge, vengono applicate, oltre alle sanzioni amministrative di cui al precedente art. 28, quelle previste dall'art. 12-*bis* del testo unico delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, e relative modificazioni.

Art. 31.

Pubblicità del provvedimento

Nei casi di recidiva, i provvedimenti dei comitati provinciali della caccia con cui vengono comminate le sanzioni di cui all'art. 28, vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 32.

Norme applicative

Le disposizioni applicative o integrative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, vengono approvate con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione del consiglio regionale.

Art. 33.

Delega alle province

Vengono delegate alle province le seguenti funzioni amministrative previste dalla legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5:

istituzione, modificazione e revoca delle oasi di protezione (articoli 17 e 18 della legge regionale n. 5/74);

delimitazione, modificazione e revoca dei territori regionali di caccia autogestita (art. 25 della legge regionale n. 5/74);

delimitazione delle zone di rifugio (art. 30, punto 5, della legge regionale n. 5/74).

I pareri di competenza della consulta regionale sui problemi venatori attinenti le funzioni sopraindicate vengono espressi dai comitati provinciali della caccia competenti per territorio.

Le deliberazioni di istituzione, modificazione e revoca degli ambiti di protezione e produzione vengono trasmessi al dipartimento regionale competente.

Art. 34.

La legge regionale 30 luglio 1974, n. 33, è abrogata e la materia viene regolata dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 19 luglio 1976

CAVINA

(9143)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1976, n. **16**.

Modificazioni della legge regionale 1° giugno 1974, n. 13: Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 2 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il terzo e il quarto comma dell'art. 13 della legge regionale 1° giugno 1974, n. 13, recante: « Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia », vengono sostituiti dai seguenti:

« Per la concessione del concorso regionale sui mutui di cui al primo comma, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dell'art. 2, è autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1973, e di lire 800 milioni per l'esercizio 1974, oltre il periodo di preammortamento.

Le annualità relative da iscrivere nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale sono così determinate:

lire 1.200 milioni per l'anno finanziario 1974, comprensiva della prima e seconda annualità del primo limite di impegno e della prima annualità del secondo limite;

lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1993;

lire 800 milioni per l'esercizio 1994 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 30 giugno 1976

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1976, n. **17**.

Norme per l'esercizio della dialisi domiciliare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 2 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Si intende per dialisi domiciliare l'applicazione di sistemi depurativi extracorporei al domicilio del paziente uremico.

La dialisi domiciliare viene realizzata senza la presenza di personale medico in locali, ad uso singolo o collettivo, riconosciuti idonei.

La condotta operativa è affidata al paziente che si avvale dell'apporto collaborativo di un assistente, familiare o terzo, al termine di un corso di addestramento, positivamente superato da entrambi, secondo la disciplina della presente legge.

Art 2.

Gli enti ospedalieri presso i quali sono istituiti servizi di emodialisi possono organizzare i corsi di addestramento di cui al precedente art. 1 per i malatici uremici cronici e loro assistenti, per l'apprendimento delle tecniche e pratiche necessarie alla esecuzione della dialisi domiciliare.

Gli enti ospedalieri che intendano organizzare i corsi di addestramento debbono avanzare formale richiesta motivata al presidente della giunta regionale, corredata da idonea documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni per l'organizzazione dei corsi e delle garanzie per il trattamento domiciliare previste dalle disposizioni della presente legge.

L'organizzazione dei corsi è autorizzata con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, sentito il comitato tecnico previsto dal successivo art. 19.

L'autorizzazione comporta, per l'ente ospedaliero, oltre l'organizzazione dei corsi, l'assistenza nella esecuzione delle dialisi domiciliari ai sensi degli articoli 12 e seguenti.

Art 3.

Presso ciascun ente ospedaliero, autorizzato all'organizzazione dei corsi di addestramento ai sensi del precedente art. 2, è istituita una commissione con funzione di direzione tecnico-organizzativa presieduta dal primario preposto al servizio emodialisi e composta da due medici esperti in nefrologia e emodialisi e da un assistente sociale, del ruolo dell'ospedale, con funzioni anche di segretario.

La commissione, ove ritenuto necessario, può essere integrata da un esperto in materia psicologica.

La commissione è nominata dal consiglio di amministrazione, su designazione del consiglio dei sanitari.

Art. 4.

Ai corsi, dietro giudizio insindacabile della commissione di cui al precedente art. 3 che decide ad unanimità dei voti, sono ammessi i malati uremici cronici e loro assistenti, secondo quanto previsto dai successivi articoli 8, 9 e 10.

L'ammissione stessa potrà essere revocata in ogni momento, quando sia riscontrata la non permanenza dei requisiti di cui all'art. 8.

I corsi, aventi la durata non inferiore a tre mesi, sono tenuti in locali idonei e si svolgono in giorni e orari prefissati dalla commissione, secondo le necessità organizzative del servizio emodialisi, di intesa con il paziente e il suo assistente.

La frequenza del corso consente l'accertamento dell'attitudine alla dialisi domiciliare del paziente e dell'assistente.

In caso di mancata attitudine il paziente verrà affidato a un centro ospedaliero di dialisi, compatibilmente con le disponibilità di quest'ultimo, e tenuto conto del suo domicilio

Art. 5.

I corsi hanno carattere teorico-pratico e il relativo insegnamento verte su:

i principi basilari della emodialisi e della struttura meccanica del rene artificiale;

la tecnica della sterilizzazione ed eparinizzazione;

la pulizia e cura dello shunt;

l'incannulazione della fistola artero-venosa;

preparazione e montaggio dei circuiti dializzanti;

la connessione e lo stacco del dializzatore;

l'assistenza durante la dialisi per l'ultrafiltrazione, l'amministrazione del fluido e le altre tecniche relative;

la misurazione della pressione del sangue, del polso e della temperatura;

l'identificazione delle medicine occorrenti al paziente uremico cronico;

le misure d'emergenza e le complicazioni post-dialitiche;

la precisa terminologia medica, che consenta di comunicare efficacemente con i sanitari del servizio emodialisi;

la lettura e interpretazione di un manuale di dialisi, destinato a rimanere in consultazione al paziente;

quant'altro ritenuto, dalla commissione, di cui al precedente art. 3, eventualmente utile all'apprendimento delle tecniche e pratiche necessarie alla esecuzione della dialisi domiciliare.

In ogni caso, l'insegnamento deve essere svolto con particolare riferimento al tipo di apparecchiatura emodialitica, della quale il paziente si avvarrà per il trattamento domiciliare ai sensi dei successivi articoli 13 e 14.

Art. 6.

I corsi sono tenuti dal personale medico ospedaliero, esperto nelle discipline relative alle materie di insegnamento di cui all'art. 5. Esso è incaricato dalla commissione **di cui all'art. 3**, sentito il direttore sanitario, ed attende ai propri compiti sotto la direzione del presidente della commissione stessa.

Collaborano all'insegnamento, per la parte pratica, infermieri, tecnici specializzati e personale di assistenza sociale, nell'ambito delle dotazioni del servizio di emodialisi. L'incarico agli stessi è di competenza del primario preposto al servizio di emodialisi.

Art. 7.

Trascorsa la durata minima del corso indicata all'art. 4, terzo comma, il personale docente, di cui al primo comma del precedente art. 6, procede collegialmente alla verifica dell'idoneità del paziente e dell'assistente a effettuare la dialisi domiciliare.

Sulla base del parere vincolante del personale docente, la commissione, prevista dall'art. 3, autorizza il personale e l'assistente alla esecuzione della dialisi domiciliare ai sensi dell'art. 1 della presente legge e con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Nel caso di esito negativo della verifica, il personale docente rimette apposita relazione alla commissione che può fissare un ulteriore congruo periodo per l'effettuazione di un corso suppletivo.

Trascorso quest'ultimo periodo, la stessa commissione si esprime in via definitiva, con la procedura indicata al comma precedente.

Nel caso di mancato superamento del periodo di addestramento, il paziente, analogamente a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4, verrà affidato a un centro ospedaliero di dialisi, compatibilmente con le disponibilità, e tenuto conto del proprio domicilio.

Art. 8.

I pazienti che intendono partecipare ai corsi di addestramento previsti dalla presente legge, a giudizio della commissione, debbono:

1) trovarsi in stato di uremia cronica;

2) non avere complicanze uremiche o patologia extrarenale irreversibili;

3) godere di normale livello intellettivo e stabilità emotiva;

4) disporre di un locale idoneo, fornito dei servizi tecnici necessari per il trattamento, quali l'impianto idraulico, il collegamento telefonico, l'impianto elettrico opportunamente dimensionato;

5) disporre della collaborazione di un assistente familiare o terzo, in possesso della idoneità psicofisica alle pratiche e alle tecniche relative alla esecuzione della dialisi domiciliare.

Art. 9.

Le domande di ammissione al corso di addestramento, da parte dei malati uremici cronici e dei loro assistenti, debbono essere presentate al centro emodialitico dell'ente ospedaliero autorizzato ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

Esse debbono contenere:

1) la generalità del paziente e dell'assistente, nonchè la reciproca accettazione;

2) la esplicita dichiarazione di conoscenza e accettazione delle norme della presente legge, nonchè delle eventuali norme dell'ente ospedaliero che interessino comunque il servizio dialisi.

Inoltre, possono contenere ogni notizia utile per l'accertamento dei requisiti di partecipazione al corso previsti dal precedente art. 8.

Art. 10.

L'ammissione del paziente e del suo assistente al corso di addestramento e dichiarata, previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 8, dalla commissione prevista dall'art. 3.

Art. 11.

L'autorizzazione rilasciata dalla commissione, ai sensi dell'art. 7, costituisce per il paziente e per il suo assistente titolo per la esecuzione della dialisi domiciliare con l'assistenza del servizio emodialisi presso il quale è stato tenuto il corso di addestramento, salve le prescrizioni di cui agli articoli seguenti.

La commissione procede alla revoca dell'autorizzazione:

a) nel caso di sopravvenuto difetto dei requisiti per la partecipazione ai corsi di cui all'art. 8;

b) per motivi medici;

c) per inosservanza delle prescrizioni tecnico-organizzative di cui agli articoli seguenti, con particolare riferimento al mancato rispetto degli orari, delle istruzioni e dei controlli, nonchè della cura dell'apparecchio di dialisi.

Comporta in ogni caso revoca dell'autorizzazione il trasferimento domiciliare del paziente, che sia incompatibile con le esigenze tecnico-organizzative relative all'assistenza da parte del servizio stesso, salvo eventuale omologazione dell'autorizzazione da parte di altro servizio emodialisi, regolarmente autorizzato ai sensi dell'art. 2.

Art. 12.

L'esecuzione della dialisi domiciliare da parte del paziente e del suo assistente, autorizzati ai sensi dell'art. 7, è effettuata mediante la determinazione di un programma da concordarsi tra il primario preposto al servizio di emodialisi, o sanitario all'uopo delegato, e gli interessati.

Il programma deve riguardare in particolare:

1) i giorni e le ore in cui debbono essere effettuati i trattamenti dialitici;

2) il giorno o i giorni del mese nei quali il paziente deve essere sottoposto a controllo medico da parte dei sanitari del servizio;

3) il giorno e l'ora in cui debbono avvenire i collegamenti telefonici periodici di controllo;

4) le date nelle quali debbono essere recapitati al servizio i questionari di controllo debitamente compilati, nonchè i campioni di sangue per il controllo clinico del paziente;

5) i giorni entro i quali debbono essere svolti i controlli radiologici e medico-laboratoristici;

6) la frequenza, i giorni e le ore in cui debbono essere distribuiti al paziente i materiali di dialisi da parte del servizio.

Non sono ammesse variazioni unilaterali del programma da parte del paziente. Quelle conseguenti ad accertata necessità, con particolare riferimento agli orari dei trattamenti dialitici di cui al punto 1) debbono essere in ogni caso preventivamente concordate con il primario e rivestire, comunque, carattere di eccezionalità. Le variazioni conseguenti a situazioni di emergenza debbono essere tempestivamente segnalate.

Il paziente e il suo assistente debbono accettare le eventuali variazioni di programma, ritenute necessarie dal primario preposto al servizio di emodialisi.

Art. 13.

Il programma di dialisi domiciliare, determinato ai sensi dell'articolo precedente, non può avere pratica attuazione se il primario preposto al servizio di emodialisi, il quale può avvalersi a tali effetti della consulenza di un tecnico, non abbia preventivamente verificato:

1) l'installazione, al domicilio dell'uremico, di un apparecchio di dialisi, corrispondente a quello su cui è stato effettuato l'addestramento;

2) la corretta funzionalità e rispondenza dell'apparecchio, accertate in messa in opera;

3) l'idoneità del locale e dei servizi tecnici di cui allo art 8, primo comma.

Art. 14.

L'apparecchio, unitamente al materiale sanitario e farmacologico necessario per la corretta esecuzione della dialisi, è assegnato, da personale specializzato del servizio emodialisi, in dotazione al paziente.

Il paziente è tenuto al corretto uso e alla buona conservazione dell'apparecchio e dei materiali ricevuti, nonchè alla sua restituzione, unitamente ai materiali inutilizzati, al termine della terapia o nel caso di cessazione del rapporto con il servizio che l'ha fornito. Esso risponde dei danni provocati da incuria.

Art. 15.

Il servizio emodialisi deve organizzare un servizio di consulenza telefonica per il paziente in trattamento domiciliare e il suo assistente, nelle ore preventivamente concordate per l'effettuazione della dialisi.

Il paziente o il suo assistente debbono segnalare qualsiasi situazione che, a loro giudizio, si discosta dal normale svolgimento del trattamento dialitico e, in caso di incidente, debbono immediatamente collegarsi con il servizio.

Attraverso la consulenza telefonica, il medico di guardia alla dialisi domiciliare consiglia, secondo il caso, la soluzione più opportuna, salvo il ricorso alla visita domiciliare, ovvero al ricovero di urgenza.

Il servizio non risponde delle conseguenze derivanti da trattamenti dialitici effettuati in orari non concordati o segnalati a norma della presente legge.

Art. 16.

E' fatto obbligo al paziente e al suo assistente che abbiano superato il corso di attendere al trattamento dialitico domiciliare con la più scrupolosa osservanza delle metodiche apprese durante il corso, di quanto fissato dal programma e dalle variazioni dello stesso, delle istruzioni conseguenti ai controlli tecnico-clinici previsti dall'art. 12, e in genere delle disposizioni della presente legge.

Art. 17.

Il servizio emodialisi dell'ente ospedaliero, autorizzato ai sensi dell'art. 2, deve attendere all'assistenza dei pazienti in trattamento dialitico domiciliare a norma degli articoli precedenti, con la piena osservanza delle norme della presente legge e dei programmi di dialisi e delle incombenze che ne derivano, secondo il riparto di competenze posto dalla presente legge, nonchè derivanti dall'organizzazione dell'ente.

A tali effetti, il servizio emodialisi deve disporre in particolare:

1) di uno o più numeri telefonici diretti, per assicurare il servizio di consulenza di cui all'art. 15, nonchè il controllo di cui al punto 3) dell'art. 12, secondo comma;

2) della previsione, nella propria pianta organica, di una dotazione di personale medico, infermieristico, tecnico e di assistenza sociale, proporzionata alle esigenze di organizzazione dei corsi e di assistenza dei pazienti in trattamento dialitico domiciliare;

3) di una idonea scorta di apparecchi di dialisi per i ricoveri urgenti dei detti pazienti, nel caso di complicazioni cliniche o tecniche, sì da garantire prontamente il trattamento ospedaliero per il periodo necessario;

4) di locali idonei per lo svolgimento dei corsi ai sensi dell'art. 4, terzo comma.

E' fatto obbligo al personale medico, infermieristico e di assistenza sociale del servizio emodialisi, nonchè al personale di cui al secondo comma del precedente art. 14, di compiere le ispezioni domiciliari ritenute necessarie dal primario preposto al servizio stesso, per accertare la regolarità della esecuzione dei trattamenti dialitici.

Art. 18.

Per assicurare nel modo più idoneo il servizio di assistenza anche a livello periferico, il servizio emodialisi che ha rilasciato l'autorizzazione potrà avvalersi, dopo opportuni preventivi accordi, della collaborazione del centro ospedaliero di emodialisi più vicino al domicilio del paziente.

Art. 19.

E' istituito un comitato tecnico regionale con funzioni di consulenza anche in riferimento a ulteriori aspetti organizzativi e tecnici nell'ambito della prevenzione e della cura della insufficienza renale cronica, tenuto conto delle linee programmatiche sanitarie regionali.

Il comitato, presieduto dall'assessore alla sanità o da persona da lui delegata, è costituito da un nefrologo, un urologo, un immunologo, un chirurgo esperto nel campo dei trapianti d'organo, un emodializzatore, un rappresentante della Associazione nazionale emodializzati, un rappresentante della Associazione italiana donatori di organi, ed un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'assessorato alla sanità e sicurezza sociale, con funzioni anche di segretario.

Il comitato stesso è nominato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità e dura in carica tre anni.

Art. 20.

Per la realizzazione delle finalità della presente legge, oltre che per eventuali indagini conoscitive comprese quelle epidemiologiche, la giunta regionale predispone un piano annuale di intervento e si avvale di una rete di centri emodialitici, regolarmente autorizzati, costituita da almeno un centro per ogni provincia e di un centro regionale.

Art. 21.

Per le spese di primo impianto e di gestione dei corsi autorizzati ai sensi della presente legge, la Regione concede contributi dietro formale richiesta degli enti interessati.

I contributi saranno erogati con decreto del presidente della Regione su deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 22.

Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di L. 70.000.000, e, per ciascuno degli anni successivi, l'entità dell'intervento sarà fissata con legge di approvazione di bilancio.

La giunta regionale è autorizzata a istituire, con proprio atto deliberativo, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario, apposito capitolo con la denominazione « Contributi per la istituzione e la gestione dei corsi di addestramento per la dialisi domiciliare » e con lo stanziamento di lire 70.000.000.

Il cap. 1061704 « Contributi e spese per la istituzione e il funzionamento dei centri per le malattie sociali e del lavoro e spese per i centri mobili » è ridotto di pari importo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 1° luglio 1976

CIAFFI

(9148)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762210)